

# Porto turistico, serve un altro bando

## Il Consiglio di Stato: «Gara da rifare»

### La decisione

Dopo la sentenza del Tar accolto il ricorso di un gruppo di operatori

Leandro Del Gaudio

Stop alla concessione per la realizzazione di servizi sul porto turistico di Bagnoli. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di alcuni operatori economici, al termine di un lungo contenzioso giudiziario dinanzi al tribunale amministrativo. È stata la sesta sezione del Consiglio di Stato ad accogliere, in particolare, l'appello sostenuto dagli avvocati Alfonso Erra, Andrea Napolitano, Domenico Sica, Luca Tozzi, per conto della Spa Ecf. Un braccio di ferro che va avanti da oltre un anno e riguarda la concessione dei servizi del porto turistico di Bagnoli, la gestione del più importante specchio d'acqua napoletano, ma anche la realizzazione di servizi da mettere in cantiere nei prossimi cinquant'anni.

Opere di svariati milioni che era-

no state affidate con un provvedimento delle principali autorità locali, contro il quale è scattato un ricorso accolto qualche giorno fa dal Consiglio di Stato. In cosa consiste il ricorso? O meglio: su cosa interviene oggi il Consiglio di Stato? Centrale è la questione della evidenza pubblica con cui era stata affidata la concessione per il porto turistico di Bagnoli. Ma ecco cosa scrivono i giudici nel dispositivo depositato appena due giorni fa: «Ad avviso dell'appellante, alle procedure di rilascio di concessione demaniale marittima comportanti la realizzazione di opere di valore "sopra soglia" si devono infatti applicare le formalità proprie della pubblicità "europea", attraverso la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale comunitaria europea del relativo bando, ciò che non è avvenuto nella specie, risultando di conseguenza tempestivo il ricorso in quanto proposto entro i sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza dei provvedimenti impugnati». A leggere le motivazioni della sentenza, si fa

inoltre esplicito riferimento alla opportunità di offrire a tutti gli operatori del settore la possibilità di con-

correre in «una procedura rinnovata». Che succede a Bagnoli? E cosa ha spinto i giudici a scompaginare tutto? Dalle poche pagine depositate, sembra esplicito il riferimento ai principi di competitività e di pubblicità nell'assegnazione di una concessione tanto ambita. È ancora la prosa tecnica della sesta sezione a ribadire il concetto: «Il procedimento per la concessione di aree demaniali, in quanto volto a fornire una occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, deve svolgersi con una procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano compiutamente applicati gli inerenti principi di massima trasparenza e pubblicità, nel rispetto dei principi comunitari». Una chiosa che chiama direttamente in causa il Comune di Napoli, ma anche gli altri enti contro cui era stato mosso il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, vale a dire l'autorità portuale di Napoli, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi la Capitaneria di porto, il provveditorato alle opere pubbliche di Campania e Molise, la soprintendenza per i beni architettonici, la stessa Bagnolifutura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

